



TRIBUNALE DI TIVOLI

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI AI PERITI IN CASO DI VALUTAZIONE AVENTE AD OGGETTO UNA PLURALITA' DI BENI

Viste le tariffe regolate dagli artt. 49-57 del DPR 115/2002 e dal **DM 182/2002** (DM del 30 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n. 182 del 5/8/2002;

rilevato come per costante orientamento della Cassazione “**qualora la consulenza tecnica in materia**

di estimo abbia ad oggetto una pluralità di immobili, il compenso del consulente viene

legittimamente determinato raggruppando le unità immobiliari aventi analoghe caratteristiche e

applicando, sul valore dei singoli gruppi, la percentuale reputata congrua entro i limiti, minimo e

massimo, stabiliti dal d.m. 30 maggio 2002” (Cass. 24241/2017);

rilevato come tale fattispecie rappresenti quella statisticamente più frequente;

ritenuto come tuttavia pervengano spesso al Giudice della Sezione delle Esecuzioni Immobiliari

istanza da parte dei periti volte ad ottenere la liquidazione per le attività svolte sui singoli beni, anche

laddove le unità immobiliari abbiano analoghe caratteristiche

si comunica

che il compenso ai periti seguirà il criterio summenzionato in caso di stima di più immobili, salvo presenza nell'istanza di liquidazione di specifica motivazione in ordine all'assenza del carattere di omogeneità tra i vari beni, che il singolo G.E./Delegato si riserva di valutare caso per caso.

PERTANTO

Si invita i Signori Periti, laddove ritengano di formulare istanza di liquidazione separata per i singoli beni, ad accompagnare alla stessa anche un'istanza di formulata in base al cumulo del valore degli stessi, onde rendere più celere l'attività di liquidazione, laddove il G.E. o il delegato non accolgano l'istanza di liquidazione disgiunta per singolo immobile.

Il presente provvedimento costituisce altresì allegato a quello denominato “*DELEGA DELLE OPERAZIONI DI DISTRIBUZIONE PER I GIUDIZI ESECUTIVI IMMOBILIARI INCARDINATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA CARTABIA*”.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri.

TIVOLI, 7.10.24

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONI
IMMOBILIARI
DOTT. FRANCESCO LUPIA